

Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell'andamento dei prezzi dell'energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

La revisione straordinaria degli ISA in applicazione al periodo d'imposta 2025

Per effetto di quanto dispone l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 15 aprile 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 sono stati previsti i seguenti interventi:

a) introduzione di correttivi in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia e degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, per tener conto di situazioni di differenti vantaggi o svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;

c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;

d) modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale FM05U, relative all'aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center";

e) modifiche agli ISA approvati con decreto ministeriale 31 marzo 2025 e 24 aprile 2025, riguardanti l'adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche.

Revisione biennale degli ISA: pubblicato il Decreto Mef

Con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 marzo 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, sono state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.

Tali 85 ISA rappresentano l'evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 e l'evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:

EM01A – Commercio al dettaglio alimentare;

EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;

EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;

derivanti dalla suddivisione dell'ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.

La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto ISA e all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale

«l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO».

Approvati i modelli comunicazione dati ISA 2026 (e Cpb 2026 e 2027)

L'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione ISA 2026, per l'anno 2025 e per il calcolo del Cpb per gli anni 2026 e 2027

Per i modelli ISA2026 (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71684/2026) risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:

istruzioni Parte generale;
istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

Al riguardo, si segnalano, quali elementi di novità, talune modifiche che sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

Gli interventi nel Frontespizio sono stati effettuati in virtù del processo di semplificazione che, come verrà illustrato più dettagliatamente nel successivo paragrafo 3, impegna l'Amministrazione a rendere disponibili ai contribuenti o ai

loro intermediari le informazioni già in possesso e che risultano rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Sono state pertanto eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, confluite invece tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall'Agenzia delle entrate.

Analoghe considerazioni valgono per l'informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all'esercizio dell'attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.

Gli interventi sui quadri contabili, invece, si sono resi necessari per recepire gli aggiornamenti correlati alle relative disposizioni normative.

ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell'Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida "Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)".

Il documento analizza:

gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
la definizione e l'attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1-10);
l'accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);

le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e
l’interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

È stata pubblicata la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 che fornisce chiarimenti sulle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale (“Isa”) in applicazione per il periodo d’imposta 2023.

ISA, le nuove regole per acquisire nuovi dati anche ai fini della proposta di concordato preventivo biennale

Con provvedimento del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024,

definite le modalità con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l'Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

In assenza della delega all'accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel nuovo provvedimento che prevede l'indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l'effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.

ISA. Programma delle revisioni e dati rilevanti ai fini dell'applicazione per il

periodo di imposta 2024

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024, prot. n. 21545/2024, individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024. La determinazione di tali dati prevista dal comma 4 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, ha lo scopo di consentire di conoscere, già dall'inizio del periodo d'imposta, quali informazioni saranno utilizzate ai fini dell'applicazione degli ISA.

Individuate le anomalie nei dati degli ISA, relative al triennio 2019-2020-2021. In arrivo gli alert delle Entrate | Rilasciato il Software di compilazione anomalie 2023

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023, individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2019-2021, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale"

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2023

In questo numero:

- le modifiche alle regole tecniche del PTT (le nuove istruzioni operative e il DM Mef del 21 aprile 2023);
 - le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (la guida normativa e il testo della legge 21 aprile 2023, n. 49, coordinato con le norme richiamate o modificate);
 - il regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2022.
-

ISA 2023, p.i. 2022: in Gazzetta le modifiche agli indici sintetici | Esclusi i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18, il Decreto 28 aprile 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di

affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022».

Si evidenzia che all'articolo 8 del D.M. 28 aprile 2023 prevista una ulteriore causa di esclusione dagli ISA. In particolare, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita IVA partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, i contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sulla base di quanto disposto citato articolo 8, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

ISA 2023: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2022

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023 sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

Stagione dichiarativa 2022. Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati ISA

Disponibili da oggi, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). I modelli, approvati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili "precalcolate 2022" per il periodo d'imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022)

Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il

triennio di imposta 2017-2019

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019, che saranno a breve comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale". I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

Isa 2021. Diffusa la circolare con le regole per il periodo d'imposta 2020 | Focus sulle nuove cause di esclusione

orrettivi straordinari per tenere conto delle conseguenze economiche determinate dall'emergenza Covid-19, nuove cause di esclusione e una funzionalità per importare le informazioni relative ai dati contabili nel software "Il tuo ISA 2021". Con la circolare 6/E di oggi l'Agenzia fornisce le indicazioni per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (D.L. n. 50/2017) per il periodo d'imposta 2020. In particolare il documento spiega in maniera puntuale le attività di revisione straordinaria che l'Agenzia, in costante confronto con le Organizzazioni di categoria, ha realizzato su

tutti gli Isa per adeguarli al meglio alle mutate condizioni economiche e dei mercati, investiti nel 2020 dagli effetti della pandemia Covid-19. Accanto alle novità, non cambiano, per agevolare gli operatori, le modalità di consultazione e acquisizione dei dati “precalcolati”.

“Precalcolate ISA2021”. Disponibile il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva

A partire dal 3 maggio 2021 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2021”

Il software Richiesta Precalcolate ISA 2021 (Versione software 1.0.0 del 30/04/2021) consente agli intermediari la compilazione delle Comunicazioni di richiesta delle Precalcolate ISA e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Isa 2021, approvati i modelli

per la comunicazione dei dati rilevanti

Sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di del 28 gennaio 2021, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2021 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili "precalcolate 2021" per il periodo d'imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

Tutte novità degli Isa per il periodo d'imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo "note aggiuntive"



Con [circolare n. 16 del 16 giugno 2020](#), l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in ordine all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Oltre ad una analisi di tutti gli interventi effettuati sugli ISA in relazione al periodo d'imposta 2019, compreso un approfondimenti in tema di **attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti** che presentano un punteggio ISA adeguato, nella sezione delle risposte ai quesiti, ribadito che "il contribuente, soprattutto nel caso in cui l'applicazione degli ISA determini un **basso punteggio** di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del [software di applicazione "Il tuo ISA"](#), particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici".

Questo perché, l'**attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé, l'attivazione di attività di controllo**.

Pertanto, è consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive" presenti nel software di compilazione. (Cfr. risposta che il Mef, nella

persona del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un [question time \(n. 5-02753\) in Commissione VI Finanze della Camera \(Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019\).](#)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020](#), con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l'anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall'Agenzia per consentire l'applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il software “Il tuo Isa 2020” – Indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d'imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all'applicazione degli Isa al periodo d'imposta 2019 – Ultime disposizioni attinenti agli Isa (Articolo 148 del decreto legge n. 34/2020) – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – DM 24/12/2019 – DM 28/02/2020 -Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30/04/2020

[Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici](#)

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020:](#)
«Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11

dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»

Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

Disponibili, in versione definitiva, i modelli 2020 per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

Con provvedimento del 31 gennaio 2020 sono stati approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili "precalcolate 2020" per il periodo d'imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.

Acconti novembre 2019: riduzione per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Stante il richiamo contenuto nell'articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019 ai soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, la rideterminazione al 50% degli acconti si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Soggetti ISA. Suddivisione fifty fifty degli acconti Irpef, Ires e Irap

Arriva la rideterminazione al 50% degli acconti (Irpef, Ires e Irap) per le soggetti che applicano gli Isa. In pratica, per dei contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a

5.164.569,00 euro cambia la ripartizione degli acconti: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità già operativa per l'anno in corso (dal 27/10/2019), fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. La nuova suddivisione degli acconti si applica anche ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti e a i collaboratori di imprese familiari se le società/associazioni partecipate sono soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

In questo numero:

- il calcolo contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti soci di Srl;
- l'irrilevanza ai fini Inps della chiusura agevolata della lite fiscale pendente riguardante l'accertamento di maggiore reddito;
- gli obblighi in tema di monitoraggio fiscale e liquidazione IVAFE;
- l'emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi "ordinari";
- ultimi chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

- i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto;
 - la redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore.
-

Escluso ogni automatismo tra accertamento e il voto conseguito dai contribuenti con le pagelle fiscali Isa. Ribadita l'importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

L'attribuzione di un determinato punteggio "non comporta, di per sé", l'attivazione di attività di controllo. Tuttavia, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive. In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive" presenti nel software di compilazione. Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l'Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, solo sulle

“posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi. E’ in definitiva la sintesi della risposta (di seguito riportata) che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato ad un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima online”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[L’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e l’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. a confronto: l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa](#)

di Alvise Bullo e Elena De Campo

Soggetti che svolgono attività agricola: modalità di compilazione del Modello IRAP 2017

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

Prassi

IRAP

Esenzioni in agricoltura e pesca

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: le risposte ai quesiti sull'esenzione e restanti obblighi dichiarativi

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017: *«IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca – Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»*

Versamenti (o compensazioni) nelle operazioni di fusione e scissione

Operazioni straordinarie: istituito il codice 74 per il versamento con F24 per conto del soggetto preesistente estinto

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 119 E del 25 settembre 2017: *«RISCOSSIONE – Operazioni societarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 1997 – Versamenti (o compensazioni) di imposte e ritenute nelle operazioni di*

fusione e scissione – Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente – Trasferimento degli obblighi alla società incorporante, beneficiaria, o comunque risultante dalla fusione o scissione – Attivazione del codice identificativo “74”, da indicare nel modello di versamento F24 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122»

**Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle entrate**

[Chiusura delle liti fiscali pendenti: le risposte ai quesiti](#)

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 25 settembre 2017:](#) *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Ambito di applicazione – Legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento – Compilazione del modello di versamento F24 – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Trattamento delle sanzioni – Sospensione dei termini di impugnazione – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – [Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21/07/2017, prot. n. 140316/2017](#)»*

**Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e
ricevute
e delle relative variazioni**

[Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre](#)

[Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre](#)

2017

Legislazione

Nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione

Lo Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2017: *«Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione»*

**Dividendi e plusvalenze
Percentuali di concorso al reddito**

Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell'IRES

La sintesi del provvedimento

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: *«Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»*

**Progressiva eliminazione degli studi di settore
ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017**

Approvato l'elenco degli ISA da elaborare per il periodo d'imposta 2017

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017:](#) *«Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017»*

Operazioni intracomunitarie
Obbligo di presentazione dei modelli intrastat

[Elenchi Intrastat: soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017:](#) *«Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat"). Attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.